

Comune di TIRANO

Provincia di Sondrio

**Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 giugno 2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2 maggio 2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	4
ART. 7 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	5
ART. 8 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	5
ART. 9 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	6
ART. 10 – SUPERFICI DEGLI IMMOBILI PER IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE.....	7
TITOLO III – TARIFFE	7
ART. 11 – COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO	7
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE DEL TRIBUTO.....	8
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE	8
ART. 14 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	8
ART. 15 - TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE	8
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE ..	9
ART. 17 - TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	10
ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	10
ART. 21 – T.E.F.A	10
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
ART. 22 - RIDUZIONI, ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 23 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ART. 24 - RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	12
ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
TITOLO V – DICHIAРАZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	12
ART 26 – OBBLIGO DI DICHIAРАZIONE	12
ART. 27 - DICHIAРАZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	12
ART. 28 – RISCOSSIONE	13
ART. 29 - POTERI DEL COMUNE E FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
ART. 30 – RIMBORSI.....	14
ART. 31 – ACCERTAMENTO	14
ART. 32 - SANZIONI E INTERESSI	14
ART. 33 – VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA	14
ART. 34 - IMPORTI MINIMI	15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ART. 36 – NORMATIVA DI RINVIO.....	15
ART. 37 – NORME ABROGATE.....	15
ART. 38 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	15
ALLEGATO A	16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel comune di Tirano, istituita dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Tirano, destinata a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

E' soggetto attivo del tributo il Comune di TIRANO per gli immobili e le aree soggetti al tributo che insistono interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano tali i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che, anche solo potenzialmente, generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi. Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non

- domestiche.
- c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, o telecomunicazione costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni.
6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengano i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte ovvero:
 - a. per le utenze domestiche:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- locali destinati a legnaie, stalle e fienili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

b. per le utenze non domestiche:

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, l'individuazione di questi è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 20%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano

ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 27, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. Non sono soggetti a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, le legnaie, i fienili e simili e i depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologi, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti ecc. che per loro natura producono esclusivamente rifiuti speciali.
5. Analoga detassazione spetta ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
6. Resta fermo l'assoggettamento alla tassa dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica e dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.

ART. 8 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo n. 117/2008.
 - e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

ART. 9 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero

dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, in quanto la parte fissa finanzia un costo essenziale di un servizio fondamentale ed indivisibile di interesse della collettività al quale debbono partecipare tutti i possessori/detentori di locali ed aree scoperte operative site nel territorio comunale, di talché essi sono astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e dunque a costituire un carico per il gestore del servizio pubblico in privativa comunale.
3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree (con decorrenza immediata). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate dalle utenze non domestiche e dagli operatori di mercato privati rispetto alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte e alle quantità di codesti prodotti. Nel caso di accertamento di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, i medesimi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, sia a livello ambientale ove ne ricorrono i presupposti, sia a livello tributario attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli di cui alla legislazione vigente.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui ai commi precedenti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 10 – SUPERFICI DEGLI IMMOBILI PER IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni è quella calpestabile. Sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della TARSU e della TARES. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq.

- 20 per colonnina di erogazione.
5. A decorrere dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della legge n.212/2000.
 6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superfici assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 11 – COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri indicati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n.267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

ART. 14 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 30 del presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 27 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportino aumenti o diminuzioni di tariffa verranno eventualmente conteggiate a conguaglio.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alle superfici degli immobili valori al metro quadrato proporzionati al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Ka e Kb) sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche la decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilito tendo conto del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali e a far data dalla effettiva registrazione della variazione anagrafica. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta

eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno, come ad es. badanti, colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
6. Per le utenze domestiche comprese le abitazioni delle varie località di montagna ad utilizzo prettamente stagionale tenute a disposizione da persone non residenti sul territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari a n. 3 (tre) componenti il nucleo familiare.

Per le utenze domestiche comprese le abitazioni delle varie località di montagna ad utilizzo prettamente stagionale tenute a disposizione da persone residenti sul territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito tenendo conto del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici fino a un massimo di 3 (tre) componenti.

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (coefficiente Kc).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Kd).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, allegato A, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni

obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. Per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, ove le superfici aventi un'estensione non inferiore a 20 mq che servono per l'esercizio dell'attività stessa, presentino diversa destinazione d'uso e/o sono ubicate in luoghi diversi, sono applicabili le tariffe corrispondenti alla tipologia d'uso differente rispetto alla prevalente.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi art. 26 e 27 del presente Regolamento, prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21 – T.E.F.A.

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia in base all'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22 - RIDUZIONI, ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nella parte fissa e variabile del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
2. E' assicurata la riduzione del 20% della parte variabile della tariffa di ogni utenza che presenta apposita dichiarazione attestante l'attivazione di compostaggio domestico tramite mezzo idoneo.
3. La componente tari è ridotta nella misura di 2/3 in favore limitatamente ai cittadini italiani non residenti sul territorio italiano, e già pensionati nei paesi di residenza sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, produrranno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Sono esenti dal pagamento del tributo e saranno coperte con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune:
 - a. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c. le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

ART. 23 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o altro atto amministrativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1, produrrà effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che ha dato diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo/recupero rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.

La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:
% riduzione = quantità totale di rifiuti avviati al riciclo / (coefficiente Kd X Mq);

La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 20% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, né può essere cumulata con altre riduzioni.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso:

- a) dichiarazione della/e Società e /o Ditta/e che hanno effettuato l'avvio a riciclo dei rifiuti per l'anno di riferimento con l'indicazione dei relativi quantitativi e codici CER;
- b) copia contratto con la/e Società e /o Ditta/e incaricate;
- c) copia formulari di identificazione rifiuti o documentazione equipollente prescritta dalle vigenti normative attestanti codici CER e quantitativi di rifiuti urbani avviati a riciclo;
- d) copia fatture o documentazione fiscale equipollente attestanti i costi/oneri sostenuti dal produttore dei rifiuti/titolare dell'utenza non domestica per l'avvio al riciclo dei rifiuti;
- e) fotocopia documento di identità del legale rappresentante e/o delegato.

Il termine di presentazione della documentazione indicato al comma 4 è perentorio ed è statuito a pena di decadenza dell'agevolazione tributaria. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.

ART. 24 - RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, tenuto conto della minore frequenza della raccolta e della distanza dai contenitori:
 - a. del 40% per le utenze con frequenze minori di raccolta (un solo passaggio RSU a settimana);
 - b. del 60% per le utenze per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti
 - c. del 60% per le utenze ubicate a distanza superiore a 1 km. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse sono cumulabili fra loro fino alla misura massima del 90% delle stesse.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART 26 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni

circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto da eventuali altri occupanti, detentori, possessori o delegati con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune entro 90 giorni solari dalla data dell'evento di variazione della detenzione o del possesso, la dichiarazione redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
3. L'accertamento della TARI non assume valore sostitutivo della denuncia.
4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Utenze domestiche:
 - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico ed indirizzo mail;
 - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;
 - Numero degli occupanti i locali;
 - Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;
 - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - b) Utenze non domestiche:
 - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, il recapito telefonico ed indirizzo mail;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;

- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni solari dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione.
 6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al precedente comma, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

ART. 28 – RISCOSSIONE

1. La TARI verrà riscossa in almeno 2 rate annuali. Numero di rate e scadenze dei pagamenti del tributo vengono stabiliti nella deliberazione di consiglio di approvazione delle tariffe dell'anno di competenza.
2. Gli avvisi di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. Gli avvisi dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019: "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";
3. Gli avvisi di pagamento in forma "bonaria" sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 o altre tipologie di pagamento.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale, con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il temine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

ART. 29 – POTERI DEL COMUNE E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

- compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.

ART. 30 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Tirano la restituzione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
3. Non si procede alla restituzione di somme per importi uguali o inferiori a € 6,00.
4. Le modalità di richiesta del rimborso o di compensazione e, più in generale, le modalità di gestione, sono regolamentate attraverso gli articoli 25 e 29 del regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 31 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione o il riscontro del mancato pagamento dell'imposta vengono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e Posta elettronica certificata inviata direttamente dal Comune, nei termini di decadenza previsti dalla legge.
2. Più in generale le modalità di gestione dell'accertamento sono regolate da apposito regolamento strumenti deflattivi contenzioso.

ART. 32 – SANZIONI E INTERESSI

Le sanzioni, gli interessi e le modalità di calcolo degli stessi sono regolati da apposito regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 33 – VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

1. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente articolo 28 comma 1 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
 - a. contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico

- previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
- b. contribuenti che si trovano in comprovate condizioni economiche disagiate; qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

2. Per la rateizzazione degli avvisi di accertamento si applica la disciplina contenuta nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

ART. 34 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria, per somme inferiori ad € 6,00 per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta, incluso il tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 6,00.
3. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016.

ART. 36 – NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 147/2013 e del D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 37 – NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastante.

ART. 38 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. "Decreto Sostegni"), nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole (guida, di ballo, ecc.), associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club